SCRITTURA PRIVATA
TRA

la *Diocesi/Parrocchia* di ....., con sede in ....., Via/Piazza, ..., codice fiscale/partita iva ....., in persona del legale rappresentante pro-tempore, di seguito denominato anche "Committente"

E

....., nato a ....., il ....., residente in ....., codice fiscale/partita iva ....., con studio in ....., iscritto all'Albo ....., di seguito indicato anche "Professionista"

PREMESSO

- che la *Diocesi/Parrocchia* di ....., dopo attenta valutazione delle competenze professionali riepilogate nel curriculum del Professionista, parte integrante della presente convenzione, intende delegare allo stesso le funzioni di Responsabile dei lavori come previsto dall'art. 89, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 81/2008 e come indicato nel successivo art. 3 della presente convenzione in relazione ai lavori di ..... in .....;
- che ..... si è dichiarato disponibile ad assumere il suddetto incarico, possedendo tutti i requisiti professionali e di legge previsti per il suo corretto espletamento;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1
Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2
Oggetto dell'incarico

La Committente, in persona come in epigrafe, affida a ....., che con la sottoscrizione del presente atto accetta, l'incarico di Responsabile dei lavori, in relazione ai lavori di ..... interessanti l'*area/fabbricato* di proprietà di ..... in ....., Via ....., in Catasto alla partita ..... foglio ..... particella ..... sub. ... .

ARTICOLO 3
Responsabile dei lavori

Il Professionista assume l'incarico di Responsabile dei lavori necessario a svolgere i compiti ad esso attribuiti nel D. Lgs. n. 81/2008.

A tal fine il Responsabile dei lavori:
(fasi progettuali)
- si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008, in particolare:
  * al momento delle scelte architettoniche, tecniche e organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
  * all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi lavori o fasi di lavoro;
- nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 81/2008;
- nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, dietro attenta valutazione dei requisiti indicati all'art. 98 del

D. Lgs. n. 81/2008, propone alla Committente il nominativo del coordinatore per la progettazione; tale compito dovrà essere svolto anche nel caso in cui, dopo l'affidamento ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o parte di essi sia affidata a una o più imprese;

- nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, prima dell'affidamento dei lavori, dietro attenta valutazione dei requisiti indicati all'art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008, propone alla Committente il nominativo del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tale compito dovrà essere svolto anche nel caso in cui, dopo l'affidamento ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o parte di essi sia affidata a una o più imprese;
- durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, si assicura che il coordinatore per la progettazione rediga il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo di cui all'art. 91 del D. Lgs. n. 81/2008;
- valuta il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. n. 81/2008 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008, redigendo e sottoscrivendo un apposito verbale di validazione;
- motivando opportunamente la necessità, può proporre alla Committente la sostituzione del coordinatore per la progettazione;

(gara d'appalto)

- si accerta che nella documentazione inviata alle imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione di lavori sia contenuto il piano di sicurezza e di coordinamento;
- comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere;
- verifica,anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare secondo quanto disposto nel D. Lgs. n. 81/2008;
- chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

(esecuzione lavori)

- trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99 del D. Lgs. n. 81/2008, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante

l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b), comma 9, art. 90, D. Lgs. n. 81/2008;

- prima dell'inizio dei lavori e nei casi previste all'art. 99 del D. Lgs. n. 81/2008, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro competenti per territorio, la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII del D. Lgs. n. 81/2008;
- durante la realizzazione dell'opera si assicura che il coordinatore per l'esecuzione:
  * verifichi , con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. n. 81/2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
  * verifichi l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. n. 81/2008, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;
  * adegui il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 e il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
  * verifichi che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
  * organizzi tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
  * verifichi l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
  * segnali anche alla Committente, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 del D. Lgs. n. 81/2008 e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
- motivando opportunamente la necessità, può proporre alla Committente la sostituzione del coordinatore per l'esecuzione;
- relaziona *settimanalmente/mensilmente* alla Committente l'esecuzione dei compiti di cui ai precedenti punti specificando le modalità di esecuzione e allegando alle comunicazioni evidenze di quanto assicurato.

ARTICOLO 4
Modalità di svolgimento dell'incarico

Il Professionista è tenuto a svolgere con diligenza l'incarico e a fornire la propria opera con scienza e coscienza.

Il Professionista è tenuto a eseguire e produrre quanto necessario alla completa definizione dell'oggetto dell'incarico.

Il Professionista svolgerà l'incarico in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione.

Il Professionista nello svolgimento dell'incarico avrà cura di prendere tutti i contatti che si rendano necessari con gli organi, enti ed organismi competenti, curando tutti gli adempimenti indispensabili ed opportuni per garantire l'espletamento delle prestazioni di cui al presente incarico.

Ove intervengano modificazioni e/o integrazioni alla normativa vigente e/o atti amministrativi interpretativi di questa successivamente alla stipula del presente atto, il Professionista sarà tenuto a tenerne conto nell'espletamento dell'incarico.

ARTICOLO 5
Tempi di consegna

Il Professionista si obbliga:
- relativamente alle fasi progettuali, a verificare la documentazione prodotta entro giorni ..... dalla loro consegna;
- relativamente alla gara d'appalto, a verificare la documentazione prodotta entro giorni ..... dalla loro consegna;
- relativamente all'esecuzione dei lavori, a predisporre tutta la documentazione necessaria per l'apertura del cantiere entro giorni ..... dalla comunicazione dell'assegnazione dell'appalto lavori;
- relativamente all'esecuzione dei lavori, a comunicare entro il termine di giorni ..... dalla data di constatazione, eventuali inadempienze contrattuali.

ARTICOLO 6
Penalità e revoca dell'incarico

Nel caso in cui il Professionista non rispetti i termini previsti, verrà applicata una penale computata nel 2% dell'onorario complessivo, per ogni mese (o frazione superiore a 15 giorni) di ritardo, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Nel caso in cui il ritardo superi la durata di ... mesi (*massimo sei mesi*) oppure nel caso di gravi o reiterati inadempimenti da parte del Professionista, la Committente potrà stabilire la revoca dell'incarico. In tal caso, spetterà al Professionista il compenso per la sola prestazione parziale effettivamente e proficuamente svolta a partire dal conferimento dell'incarico e fino alla sua cessazione a seguito della revoca, decurtato della penale maturata, salva in ogni caso la compensazione con l'ammontare di eventuali danni cagionati da inadempimenti del Professionista.

E' comunque in facoltà della Committente di porre termine all'incarico in qualunque momento, pagando al Professionista i compensi determinati in base alla parte di lavoro svolta fino al momento della cessazione, maggiorati degli eventuali emolumenti previsti dalla Tabella Professionale per incarichi parziali, e sempre che il lavoro svolto sia a regola d'arte.

E' inoltre comunque diritto della Committente di esigere il risarcimento di ogni danno imputabile al Professionista incaricato.

ARTICOLO 7
Onorario e rimborso spese

L'onorario forfettario fisso ed invariabile per le prestazioni oggetto del presente contratto viene stabilito in € ..... e per spese (.....%) € ....., per un totale di € ..... oltre alla cassa di previdenza e all'I.V.A.

ARTICOLO 8
Pagamento del compenso e relativa fatturazione

Il compenso come sopra determinato verrà corrisposto con le seguenti modalità:

Le percentuali di pagamento del compenso sono ovviamente suscettibili di modificazione secondo l'accordo delle parti ed i casi concreti.

- 10% da fatturarsi alla data del presente atto;
- 10% da fatturarsi alla data di presentazione degli elaborati richiesti nelle fasi preliminari;
- 10% da fatturarsi alla data di approvazione del progetto di livello preliminare da parte della *Diocesi/Parrocchia*;
- 10% da fatturarsi alla data di approvazione del progetto di livello definitivo da parte della *Diocesi/Parrocchia*;
- 10% da fatturarsi alla data di approvazione del progetto di livello esecutivo da parte della *Diocesi/Parrocchia*;
- 5% da fatturarsi alla data di stipula del contratto d'appalto;
- 35% da fatturarsi in proporzione all'avanzamento dei lavori;
- 10% da fatturarsi alla data di collaudo finale (regolare esecuzione) favorevole avvenuto.

Resta, comunque, inteso tra le parti che il pagamento avverrà a 30 giorni fine mese data fattura.

Le fatture relative alle prestazioni di cui sopra saranno intestate a: *Diocesi/Parrocchia* ..... C.F./P. IVA .....

ARTICOLO 9
Assicurazioni

Il Professionista incaricato si obbliga a munirsi di una polizza assicurativa. Detta polizza copre la responsabilità professionale del Professionista per i rischi derivanti da errori o omissioni nello svolgimento dell'incarico di Responsabile dei lavori che abbiano determinato a carico della Committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Pertanto, il Professionista, contestualmente alla sottoscrizione del presente incarico, deve produrre una dichiarazione di una primaria compagnia di assicurazioni contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori di cui al presente incarico.

La polizza decorre dalla data d'inizio dei lavori ed ha termine alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio.

La mancata presentazione della suddetta dichiarazione determina la decadenza dal presente incarico e autorizza la Committente alla sostituzione del Professionista.

ARTICOLO 10
Collaboratori del professionista

Il presente incarico è fondato sull'"*intuitus personae*". Resta quindi inteso che le prestazioni in esso previste dovranno essere svolte personalmente dal Professionista e che, pertanto, l'impiego di personale di questo o di collaboratori, avrà solo natura complementare.

In ogni caso, il rapporto con il personale e con i collaboratori sarà tenuto esclusivamente dal Professionista, il quale sarà l'unico responsabile del corretto trattamento economico, normativo e previdenziale e per ogni altro aspetto riguardante il rapporto stesso, sollevando la Committente da ogni responsabilità al riguardo.

Il Professionista oltre ad informare il proprio personale e/o i collaboratori dei rischi di cantiere connessi all'espletamento dell'incarico e a far loro rispettare l'intera normativa in materia di sicurezza e di prevenzione di infortuni, si obbliga a stipulare una opportuna polizza contro gli infortuni, sollevando la Committente da ogni responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 11
Incompatibilità

Il Professionista dichiara di non trovarsi per l'espletamento dell'incarico in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge e contrattuali e si impegna espressamente all'osservanza dell'art. 14 della legge del 6 agosto 1967 n. 765.

ARTICOLO 12
Controversie - Foro competente

Per ogni controversia relativa alla interpretazione, validità e/o efficacia, esecuzione, risoluzione, etc…, sarà competente il Foro di ....., anche in deroga agli ordinari criteri di competenza.

ARTICOLO 13
Norme applicabili

Per quanto non espressamente convenuto nel presente atto, le parti fanno riferimento alle normative vigenti ed alle altre disposizioni concernenti in genere gli obblighi e le responsabilità dei professionisti.

....., lì ..... .

LA COMMITTENTE IL PROFESSIONISTA